



Procura Generale della Repubblica della Corte di Cassazione

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24 SETTEMBRE 2020
delle
SEZIONI UNITE PENALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MEMORIA DEL PROCURATORE GENERALE

Ruolo n. 4 (n. 3349/2020 R.G.)

Ricorrente: ***** *****

1. La questione.

La questione è rimessa alle Sezioni Unite perché “di speciale importanza” (art. 610, comma 2, c.p.p.) dal Consigliere delegato all’esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale (Cons. Santalucia): dunque, in assenza di un contrasto in atto, ma, indubbiamente, in presenza di un problema di diritto estremamente delicato.

Esso inerisce all’interpretazione della sospensione del termine di prescrizione in relazione ai procedimenti oggetto di rinvio, in Cassazione, a seguito della emergenza sanitaria da COVID-19: di piena attualità, quindi, oltre che di notevole impatto per la sorte di diverse centinaia di processi pendenti.

1.1. Per intenderne la portata, occorre muovere dal dato normativo fondamentale rappresentato dall’art. 83, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in GU n.70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in G.U. 29 aprile 2020, n. 110. S.O. n. 16), il cui comma 3-*bis* così dispone: «(...) Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020».

Il problema riguarda l’interpretazione che a tale disposizione ha inteso dare una decisione (prima ed unica sul punto) della Sezione Quinta penale - della quale, ad oggi, non risultano depositate le motivazioni, ma di cui esiste la notizia di decisione - all’udienza del 14 luglio 2020, nel ricorso dell’imputato Lungaro (R.G. n. 40761/2020, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo). Secondo tale decisione, la sospensione della prescrizione opera soltanto a condizione che ricorrano congiuntamente entrambi i requisiti, vale a dire:

i) che il procedimento sia pervenuto alla Cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020; ii) che, nel medesimo periodo, il ricorso sia pendente.

Adottando tale interpretazione, la decisione della Quinta sezione ha escluso che la sospensione possa valere per quei procedimenti che, pervenuti in cassazione in data anteriore al 9 marzo 2020, risultano nondimeno pendenti nel suddetto periodo dell'emergenza sanitaria poiché la loro trattazione è stata rinviata per effetto delle disposizioni emergenziali relative alla sospensione dell'attività giudiziaria a data successiva al 30 giugno 2020.

1.2. In ragione di tale assunto decisorio, il Presidente titolare della Sezione Prima, ai fini di un nuovo calcolo del termine di prescrizione, ha restituito all'ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi della medesima sezione un ricorso - quello, appunto, oggetto della odierna rimessione (proposto da ***** *****, n. 3349/2020 RG)- del tutto analogo, quanto a 'storia' processuale, a quello oggetto della citata decisione della Sezione Quinta. Infatti, anche il ricorso oggetto della odierna remissione era stato depositato in cassazione prima del 9 marzo 2020 e con udienza originariamente fissata per il 20 marzo 2020; quest'ultima era stata rinviata a quella del 4 maggio, perché ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie in conseguenza della pandemia ed in attuazione delle previsioni del d.l. n.11/2020, e, quindi, ulteriormente rinviata in forza del d.l. n. 23/2020, che, in vigore dal 9 aprile, ha prorogato all'11 maggio il termine (prima fissato al 15 aprile) di cessazione del periodo di sospensione, fatte salve alcune tassative eccezione, di termini ed udienze di tutti i procedimenti pendenti. La trattazione del ricorso era stata infine fissata all'udienza del 22 settembre 2020.

Quanto al computo del termine di prescrizione del reato – in origine individuato al 18 aprile 2020 - esso dovrebbe ritenersi maturato al 30 giugno 2020, per effetto sia dell'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (come emendato dal d.l. n. 23 del 2020) che ha sospeso tutti i termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020; sia per il disposto di cui al comma 9 dell'art. 83 del medesimo d.l., che ha disposto la sospensione della prescrizione nei procedimenti fatti oggetto di rinvio ai sensi del comma 7, lett. g del medesimo art. 83, ossia in attuazione dei provvedimenti organizzativi adottati (provvedimenti del Primo Presidente della Corte di Cassazione nn. 47 e 55). Nondimeno – ed è questo il punto problematico – in forza del comma 3-*bis* dell'art. 83 d.l. citato il termine di sospensione in scadenza al 30 giugno dovrebbe intendersi ulteriormente sospeso “sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione” (cioè, al 22 settembre 2020): se non fosse, per l'interpretazione adottata dalla citata sentenza Lungaro della sezione Quinta, che tale norma non può trovare applicazione poiché il ricorso è pervenuto in cassazione in data antecedente al 9 marzo 2020.

2. Considerazioni ed ipotesi di soluzione

Il provvedimento con il quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione interpretativa del citato art. 83, comma 3-*bis* offre – sia pure problematicamente – una serie di spunti argomentativi per criticare l'orientamento del precedente deciso dalla Quinta Sezione.

Si tratta di un approccio critico che merita piena condivisione, posto che l'esito decisorio della sentenza Lungaro del 14 luglio u.s. – ancorché non se ne conoscano percorso giustificativo e specifiche motivazioni – appare assai poco persuasivo e merita un intervento correttivo da parte del vertice di legittimità.

Va riconosciuto che, effettivamente, la lettera della disposizione interpretanda non è certamente felice ed esemplare quanto a chiarezza ("Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso..."), ma, parimenti, non tale da considerare la duplicità del presupposto quale significato univoco ed obbligato di essa.

Invero, se il legislatore si fosse voluto effettivamente riferire ai soli procedimenti pervenuti dopo il 9 marzo e fino al 30 giugno, il riferimento alla 'pendenza' dinanzi alla corte di cassazione sarebbe stato del tutto superfluo, considerato che ciò che è depositato è, per ciò stesso, pendente. Dunque, una lettura in termini di duplicità del presupposto necessariamente assume un elemento di ridondanza e superfluità nel lessico della disposizione. Viceversa, se si vuol conservare un significato logico del riferimento all'espressione 'pendenti dinanzi alla Corte di cassazione', occorre necessariamente superare la logica dell'endiadi normativa ed affermare che i presupposti, se duplici, hanno ambiti ed applicazioni di significato tra loro diversi. Precisamente, sono contemplati dalla disposizione non soltanto i procedimenti *pervenuti* tra il 9 marzo e 30 giugno, ma innanzitutto quelli che – pervenuti prima e *pendenti* pertanto in cassazione – non è stato possibile trattare tra le due date in questione in quanto oggetto di sospensione a causa della normativa emergenziale. Come dire: la pendenza non è (non può essere) una specificazione inutile di una classe limitata (solo i ricorsi pervenuti in cancelleria nel periodo considerato); ma, esattamente al contrario, la pendenza è la classe generale che include *anche* quella, minore, dei ricorsi pervenuti nel periodo dato e che il legislatore ha inteso specificare per evitare ogni dubbio. Ad esempio, il legislatore, con il riferimento ai procedimenti 'pervenuti alla Cancelleria della Corte', ha forse inteso specificare che dovessero considerarsi tra i procedimenti pendenti anche quelli pervenuti alla Cancelleria centrale della Corte e non formalmente trasmessi ed assegnati alle Sezioni semplici nel periodo considerato: proprio al fine di non escludere nulla dal novero della sospensione.

Dunque: l'insieme considerato logicamente è quello rappresentato da *tutti* i ricorsi pendenti (alla data del 9 marzo), cui si aggiungono (quale integrazione/specificazione e per ulteriore disambiguazione) anche quelli pervenuti alla Cancelleria da tale data e fino al 30 giugno.

Ovvio che, con maggiore precisione linguistica, il legislatore avrebbe potuto esprimersi in modo più semplice e con formule semanticamente univoche: ma sia il rammarico che la ridda delle possibili esemplificazioni sono evidentemente esercizi inutili.

E nondimeno, questa interpretazione della lettera della legge, oltre ad essere pienamente autorizzata dal testo (altrimenti inestricabile), è l'unica che si sposa, d'altra parte, con un principio di ragionevolezza ermeneutica: di più, l'unica che possa fugare ogni dubbio di incostituzionalità della disposizione, altrimenti incombente.

Se, invero, ad essere sospesi, quanto al regime di prescrizione, fossero i soli ricorsi depositati tra i giorni più volte ricordati - e non anche i ricorsi che, sebbene depositati prima, erano stati fissati nel periodo considerato ma condannati all'inevitabile rinvio - la *ratio* della disposizione stessa sarebbe davvero strabica. Infatti, la *vis maior* rappresentata dall'emergenza sanitaria (e costituente il fondamento della sospensione stessa) si evidenzia con maggiore intensità proprio rispetto ad udienze che, già fissate, non si possono celebrare proprio per l'emergenza, piuttosto che su ricorsi che, pervenuti ma non ancora fissati, ben potrebbero essere immediatamente a valle del segmento temporale considerato: dunque senza apprezzabile ritardo. Inoltre, un evento del tutto casuale (quale l'epoca di spedizione del ricorso da parte delle cancellerie periferiche dinnanzi alle quali è stato prima depositato) diviene *da solo (in sé)* decisivo elemento per giustificare un regime diverso della prescrizione, oltremodo sfavorevole all'imputato. Non senza aggiungere che sarebbe intrinsecamente irragionevole (ben oltre, cioè, ogni soglia di libero esercizio della discrezionalità legislativa) resecare una fetta insignificante nell'universo dei ricorsi pendenti in cassazione – limitata a quella pervenuti in cassazione nei 122 giorni fatidici – senza in nulla considerare le diverse centinaia di quelli già fissati nello stesso periodo e nell'identica situazione di dover essere rinviati. *Mons peperit...*

Peraltro, a prescindere dalla questione relativa ai ricorsi 'pervenuti', se si esamina la *ratio* della citata disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 83 è poco coerente ritenere che, per udienze già fissate e che è stato impossibile celebrare, il legislatore – che pure ne ha disposto la sospensione generalizzata di tutte le attività giudiziarie – non abbia poi inteso provvedere a disciplinarne l'effetto conseguente, vale a dire la sospensione della prescrizione, riservandolo solo a ricorsi pendenti ma non fissati. Non senza considerare, infine, che, anche in regime 'di normalità', quanto pervenuto in Cassazione *dopo* il 9 marzo mai avrebbe potuto essere fissato, nelle udienze delle singole sezioni, *prima* del 30 giugno: come dire, un intervento sulla prescrizione alquanto inutile o utile in misura infinitesimale.

In conclusione: l'argomento letterale; la *ratio* della disposizione in esame e del complessivo intervento legislativo; la necessità di una ermeneutica conforme a Costituzione in punto di ragionevolezza intrinseca e di eguaglianza di trattamento di situazioni pienamente assimilabili portano a ritenere del tutto impraticabile la prospettiva interpretativa adottata dalla sezione quinta penale con la decisione del ricorso Lungaro (udienza del 14 luglio 2020).

In conseguenza, si richiede che codeste SS.UU. affermino il seguente principio di diritto:

“Ai fini della integrazione della sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3 *bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i requisiti dell'essere il procedimento pervenuto alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e dell'essere pendente nel medesimo periodo possono concorrere alternativamente, risultando condizione necessaria e sufficiente per la sospensione della prescrizione in questione che il procedimento sia stato pendente dinnanzi alla Corte di cassazione nel periodo sopra indicato”.

Roma, 9 settembre 2020

L'Avvocato Generale

